

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-482	del 01/06/2018
Oggetto	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara: Aggiudicazione procedura per stipula di accordo quadro relativo al servizio di manutenzione-riparazione strumentazione marchio OTT ed Hydrolab, ad esecuzione periodica. Oneri per la sicurezza Euro 0,00. CIG: ZD923A108D Importo stimato Euro 25.000,00 + Iva 22% pari ad Euro 30.500,00	
Proposta	n. PDTD-2018-486	del 01/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni E Concessioni Di Ferrara	
Dirigente adottante	Magri Paola	
Struttura proponente	Struttura Autorizzazioni E Concessioni Di Ferrara	
Dirigente proponente	Ing. Magri Paola	
Responsabile del procedimento	Lovo Stefano	

Questo giorno 01 (uno) giugno 2018 presso la sede di Corso Isonzo, 105/a in Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni E Concessioni Di Ferrara, Ing. Magri Paola, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**OGGETTO: Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara: Aggiudicazione procedura per stipula di accordo quadro relativo al servizio di manutenzione-riparazione strumentazione marchio OTT ed Hydrolab, ad esecuzione periodica. Oneri per la sicurezza Euro 0,00. CIG: ZD923A108D Importo stimato Euro 25.000,00 + Iva 22% pari ad Euro 30.500,00**

VISTI:

- la D.D.G. n. 127 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2018.";
- la D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2018.";
- il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con DDG n. 87 del 01/09/2017;
- il Regolamento in materia di approvvigionamento, come modificato con DDG n. 80 del 20/07/2017;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 56/2017, entrato in vigore dal 20/05/2017;
- in particolare, l'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che consente alle Stazioni Appaltanti di concludere accordi quadro con un solo operatore economico, basando i contratti affidati su tali accordi entro i limiti delle condizioni fissate dagli stessi;
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", di cui alla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, come aggiornata con delibera n. 208 dell'1.03.2018, entrate in vigore il 07/04/2018;

PREMESSO:

- che la Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferra (di seguito FESAC) gestisce la rete di monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara, formata da otto stazioni, dislocate tra la Sacca di Goro e le Valli di Comacchio, che registrano in automatico, ogni ora, i principali parametri ambientali delle acque (temperatura, ossigeno disciolto, salinità e pH);

- che tale rete è composta dalle seguenti strumentazioni a marchio OTT ed Hydrolab:
  - a) n. 7 datalogger OTT NET DL 500 (stazioni Manufatto, Venus, Mitili, Bellocchio, Faro 1 e 2 e Porto Garibaldi)
  - b) n. 4 datalogger OTT DUOSENS (stazioni Gorino, Volano, Logonovo e Ponte San Pietro)
  - c) n. 3 sensori di livello OTT RLS (Faro 1 e 2 e Bellocchio)
  - d) n. 2 sensori di livello OTT SE 200 (encoder, stazioni di Porto Garibaldi e Volano)
  - e) n. 1 sensore di livello OTT Kalesto (radar, nella stazione di Porto Garibaldi)
  - f) n. 1 stazione meteo OTT LUFFT 600
  - g) n. 17 sonde multiparametriche Hydrolab Datasonde 5
- che tale strumentazione necessita periodicamente di interventi di manutenzione/riparazione non esattamente definibili a priori in quanto dipendenti da fattori variabili (rotture impreviste, stato dell'ambiente ecc.);
- che sulla base della spesa storica per tale tipo di interventi è stato stimato un valore annuale del servizio pari ad euro 25.000,00 (IVA esclusa);

#### VERIFICATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, né di Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

#### RICHIAMATO:

- l'art. 36, comma 2, lett. a), che consente l'affidamento diretto per le forniture e servizi di valore inferiore a 40.000,00 euro;

#### CONSIDERATO:

- che nel caso specifico non è applicabile il principio della rotazione, in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici, considerato che gli interventi di cui necessita la strumentazione di cui trattasi sono eseguibili unicamente dalla società Corr-Tek Idrometria Srl, con sede in San Giovanni Lupatoto (Verona) C.F. e P. IVA. 07406300017, distributrice unica nazionale delle strumentazioni a marchio OTT ed Hydrolab, nonché unico centro di assistenza autorizzato dalla casa madre (OTT);
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della P.a. sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-Er dalla quale è risultato che la ditta Corr-Tek Idrometria Srl è abilitata al bando Mepa Consip Servizi/Servizi di assistenza/manutenzione e riparazione beni e apparecchiature e che il servizio richiesto potrebbe essere acquistabile mediante Trattativa Diretta Mepa;
- che il RUP della procedura, Dr. Stefano Lovo, ha valutato tuttavia di procedere all'acquisto fuori dalla piattaforma telematica, avvalendosi dello strumento dell'accordo quadro con unico operatore economico disciplinato dall'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016, a causa delle caratteristiche intrinseche del fabbisogno che genera difficoltà a formulare previsioni certe dei consumi, dipendendo gli interventi di manutenzione/riparazione da fattori non del tutto certi;

- che, in particolare, il RUP ha motivato la propria scelta al fine di disporre di un contratto normativo che predefinisca le condizioni contrattuali di successivi futuri contratti esecutivi, prevedendo l'oggetto in modo preliminare (interventi di manutenzione certi/interventi non prevedibili) il prezzo ( in modo certo per gli interventi prevedibili per i quali si richiede offerta e in modo non certo ma fissandone le modalità di determinazione per gli interventi non prevedibili) , ma non la quantità effettiva di transazione che sarà definita di volta in volta nei singoli contratti esecutivi nel periodo di validità dell'accordo, definendo quantità di fornitura massime (valore massimo accordo) ma non quantità impegnative minime;
- che conseguentemente con pec PGFE/2018/6115 del 22/05/2018 si è inviata al fornitore Corr-Tek Idrometria Srl lettera d'invito alla stipula di accordo quadro, e schema di accordo quadro, rispettivamente allegati sub A) e sub B) alla presente procedura per farne parte integrante e sostanziale, chiedendo nel contempo quotazione degli interventi di manutenzione/riparazione elencati nella lettera d'invito stessa;
- che con PGFE/2018/6448 del 30/05/2018 l'operatore economico ha inviato quotazione n. 220003/18/VR, restituendo la documentazione amministrativa inviata quale manifestazione di disponibilità alla sottoscrizione dell'accordo quadro che fissa le condizioni e le modalità di affidamento da parte di FESAC dei singoli contratti specifici, per l'esecuzione dei servizi di manutenzione/riparazione della strumentazione durante il periodo di validità dello stesso;

CONSIDERATO:

- che con la sottoscrizione dell' accordo quadro l'operatore economico potrà essere consultato per iscritto ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di contratti specifici basati sulle condizioni stabilite nello stesso accordo e relativi allegati, aventi ad oggetto due tipologie di intervento:
  - interventi previsti/prevedibili per i quali è stata richiesta quotazione nella lettera d'invito per i quali il fornitore si vincolerà ai prezzi proposti in fase di offerta nr . 220003/18/VR (PGFE/2018/6448 del 30/05/2018)
  - interventi non previsti che saranno oggetto di specifico preventivo da parte del fornitore, la cui congruità economica sarà valutata dal Rup e il cui corrispettivo andrà comunque a decurtazione dell'importo massimo di affidamento, stimato in Euro 25.000,00 + IVA 22%, oltre le varianti fino alla concorrenza del 20% (venti per cento);
- che l'accordo quadro avrà durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione e si intenderà concluso al decorso della scadenza contrattuale indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale previsto non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

SU PROPOSTA:

- dell'Ing. Paola Magri Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto;

## RITENUTO

- che ricorrono le condizioni di cui all'art. 54, comma 3, del d. Lgs. 50/2016 per procedere alla stipula di accordo quadro con la società Corr-Tek Idrometria Srl, con sede in San Giovanni Lupatoto (Verona) C.F. e P. IVA.07406300017, per l'affidamento del servizio di manutenzione/riparazione di strumentazioni a marchio OTT ed Hydrolab, mediante ordini di intervento periodici che si renderanno necessari, nell'ambito della validità dello stesso, sulla base delle condizioni economiche e contrattuali stabilite e fino a concorrenza dell'importo massimo di affidamento;
- di approvare gli atti della procedura così costituiti quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento : lettera invito all. Sub A) ; schema accordo quadro all. Sub B), risultanze quotazioni economiche da offerta nr . 220003/18/VR all. Sub C);

## DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 è stato individuato il Dott. Stefano Lovo;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, meglio specificati dalla Linee guida n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» di cui alla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, come aggiornata con delibera n. 1007 dell'11.10.2017;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico della Direzione Amministrativa di Arpae;

## DATO ATTO inoltre:

- che si è altresì proceduto a richiedere nel portale AVCP il seguente numero di CIG ZD923A108D;
- che la ditta aggiudicataria, ha presentato autocertificazione sul possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del d.Lgs. 50/2016;
- che sono stati effettuati con esito positivo i controlli sul soggetto aggiudicatario previsti dall'art.9 comma 3 del Regolamento in materia di Approvvigionamento;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che trattandosi di servizio reso in luogo fuori dalla giuridica disponibilità di Arpae, non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008, né vi sono costi relativi alla sicurezza;
- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs 50/2016;

## ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto

nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2018 - Linee Guida" della DDG n. 128 del 22.12.2017;

#### DETERMINA

1. di stipulare per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A ) e dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016 un accordo quadro con la società Corr-Tek Idrometria Srl, con sede in San Giovanni Lupatoto (Verona) C.F. e P. IVA. 07406300017 (CIG: ZD923A108D), per l'esecuzione periodica di interventi di manutenzione/riparazione della strumentazione marchio OTT ed Hydrolab, durante la validità dello stesso .
2. di dare atto che l'importo massimo di affidamento è pari ad Euro 25.000,00 + IVA 22%, oltre le varianti fino alla concorrenza del 20% (venti per cento), risultante dall'offerta del fornitore, e come da risultanze allegate sub C) per gli interventi certi e dai corrispettivi per gli interventi non previsti che saranno oggetto di specifico preventivo da parte del fornitore e la cui congruità economica sarà valutata dal Rup , fino a concorrenza di detto importo.
3. di approvare gli atti della procedura così costituiti quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento : lettera invito all. Sub A) ; schema accordo quadro all. Sub B), risultanze quotazioni economiche da offerta nr . 220003/18/VR all. Sub C)
4. di dare atto che l'accordo quadro avrà durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione e si intenderà concluso al decorso della scadenza contrattuale indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale previsto non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
5. di dare atto che il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;
6. di dare atto che l'accordo quadro, secondo lo schema allegato sub B) sarà perfezionato con modalità elettronica;
7. di dare atto che la spesa di Euro 25.000 + IVA 22% pari a 30.500 ,00 (IVA inclusa) per la fornitura oggetto del presente atto, ha natura di "Manutenzione attrezzature" (MANUT-MATTR), ed è compresa nel economico preventivo pluriennale 2017-2019 con riferimento al centro di responsabilità: FESAC e così imputata, secondo le previsioni di interventi di manutenzione/riparazione:  
quanto a Euro 12.500,00 +IVA 22% + bdg 2018  
quanto a Euro 12.500,00 + IVA 22% bdg 2019
8. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo di committente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016.

Il Responsabile

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Arpae Emilia Romagna

(f.to Ing. Paola Magri)

Spett.le  
**Corr-Tek Idrometria Srl**  
Via Garibaldi n. 5/33  
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)  
PEC: [corr\\_tek@pec.it](mailto:corr_tek@pec.it)

Inviata con posta certificata

**OGGETTO: Invito a stipula di Accordo quadro relativo al servizio di manutenzione/riparazione strumentazione marchio OTT ed Hydrolab. Importo stimato complessivo Euro 25.000,00 (IVA esclusa). Oneri per la sicurezza: € 0.00. CIG ZD923A108D**

Con la presente, in considerazione del fatto che siete distributori unici nazionali dei prodotti marchio OTT ed Hydrolab, nonchè unico centro di assistenza autorizzato dalla casa madre (OTT), siamo a richiedervi disponibilità per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di manutenzione/riparazione delle apparecchiature marchio OTT ed Hydrolab in dotazione ad Arpae-Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (di seguito FESAC).

Lo scopo è quello di disporre di un accordo normativo da applicare nei casi concreti non essendo certo il numero di prestazioni rientranti nell'oggetto contrattuale che saranno richieste da Arpae.

Il rapporto contrattuale sarà quindi disciplinato dalle condizioni riportate nella presente e nello schema di Accordo Quadro, allegato A).

## **1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Oggetto dell'accordo è l'affidamento dei servizi di manutenzione/riparazione che si verranno a rendere necessari durante la validità contrattuale, riferiti alle strumentazioni di seguito elencate, che compongono la rete di monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara:

- n. 17 sonde multiparametriche Hydrolab Datasonde 5
- n. 7 datalogger OTT NET DL 500 (stazioni Manufatto, Venus, Miteli, Bellocchio, Faro 1 e 2 e Porto Garibaldi)
- n. 4 datalogger OTT DUOSENS (stazioni Gorino, Volano, Logonovo e Ponte San Pietro)
- n. 3 sensori di livello OTT RLS (Faro 1 e 2 e Bellocchio)
- n. 2 sensori di livello OTT SE 200 (encoder, nelle stazioni di Porto Garibaldi e Volano)
- n. 1 sensore di livello OTT Kalesto (radar, nella stazione di Porto Garibaldi)
- n. 1 stazione meteo OTT LUFFT 600

Il valore massimo stimato annuo dell'accordo quadro è pari ad Euro 25.000,00 Iva esclusa calcolato sulla base dell'andamento storico degli interventi di manutenzione/riparazione effettuati nell'ultimo biennio, da utilizzare ai fini della vostra valutazione ma non vincolanti per Arpae-FESAC, in quanto dipendenti da fattori allo stato non certi (condizioni ambientali, eventi imprevisi quali rotture, ecc.).

Di seguito dettagliamo le tipologie degli interventi di riparazione/sostituzione effettuati con gli ultimi affidamenti contrattuali nei vostri confronti:

1. servizio di manutenzione/calibrazione di sonde multiparametriche Hydrolab Datasonde 5;
2. sostituzione del Cap per sensore di Ossigeno Disciolto Hach LDO su sonde HYDROLAB mod. Datasonde 5;
3. sostituzione sensore pH (elettrodo in vetro) su sonde multiparametriche Hydrolab mod. Datasonde 5;
4. sostituzione elettrodo di riferimento per pH su sonde HYDROLAB mod. Datasonde 5;
5. sostituzione del sensore di conducibilità su sonde HYDROLAB mod. Datasonde 5;
6. sostituzione del sensore di Ossigeno Disciolto Hach LDO su sonde HYDROLAB mod. Datasonde 5;
7. sostituzione scheda madre della sonda Hydrolab Datasonde 5;
8. sostituzione della CPU su sonda multiparametrica Hydrolab Datasonde 5;
9. Sostituzione/riparazione di acquirente dati OTT mod. Duosens o mod. netDL500;
10. Riparazione per eventuali malfunzionamenti dei sensori di livello mod. OTT RLS o mod. OTT SE 200 o mod. OTT Kalesto;
11. Riparazione per eventuali malfunzionamenti della stazione meteo OTT LUFFT 600.
12. Sostituzione delle batterie tamponi 12V-/27 Ah resistenti a temperature estreme presenti in ogni stazione di monitoraggio;
13. Fornitura di soluzioni tampone di pH 7 da 500 ml, pH 10 da 500, conducibilità certificata 50.000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  da 500 ml e di elettrolita per elettrodo di riferimento pH per la tarature delle sonde Hydrolab DS5;
14. Intervento tecnico in campo (incluse spese di trasferta).

## 2. TERMINI DI ESECUZIONE

La durata dell'Accordo Quadro è fissata in un anno dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Durante la vigenza contrattuale saranno emessi specifici ordini di esecuzione per i diversi interventi che si renderanno necessari, che dovranno essere adempiuti secondo le seguenti modalità:

1. FESAC invierà la strumentazione da riparare tramite corriere attivato dal fornitore a propria cura ed onere, a seguito di comunicazioni interlocutorie tra le parti.
2. Entro i 10 (dieci) gg. naturali consecutivi successivi all'invio della strumentazione, il fornitore dovrà inviare all'indirizzo pec [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it) il preventivo per la specifica riparazione, **salvo la prestazione richiesta non sia già prevista nell'offerta che si richiede con la presente lettera d'invito.**
3. Entro i tre gg. lavorativi successivi Arpae provvederà a comunicare via pec il proprio assenso alla riparazione, previa valutazione della congruità economica dello stesso. Da tale termine decorreranno i 12 gg consecutivi entro i quali le strumentazioni post-intervento dovranno essere restituite presso la



sede di FESAC, sita in Corso Isonzo, 105 44121- Ferrara. Eventuali ritardi dovranno essere motivati e comunicati tempestivamente.

Arpae - attraverso personale incaricato - si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza all'ordine dei servizi prestati entro 30 giorni da ciascuna prestazione, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni", come previsto all'art. 11 dello schema di Accordo Quadro, allegato.

L'Accordo Quadro si intenderà concluso al decorso della scadenza contrattuale indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale previsto non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

Ove, alla data di scadenza di detti termini fossero in corso delle forniture richieste in applicazione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato per il tempo previsto per l'esecuzione delle stesse e al fornitore sarà riconosciuto il corrispondente corrispettivo.

### **3. MODALITA' DI STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO**

Ai fini della formalizzazione dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà inviare entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della presente all'indirizzo pec [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it) la seguente documentazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del quale allegare copia fotostatica di documento d'identità:

**Offerta economica** per gli interventi di riparazione/sostituzione di seguito elencati e da quotare unitariamente:

1. servizio di manutenzione/calibrazione di sonde multiparametriche Hydrolab Datasonde 5;
2. sostituzione del Cap per sensore di Ossigeno Disciolto Hach LDO su sonde HYDROLAB mod. Datasonde 5;
3. sostituzione sensore pH (elettrodo in vetro) su sonde multiparametriche Hydrolab mod. Datasonde 5;
4. sostituzione elettrodo di riferimento per pH su sonde HYDROLAB mod. Datasonde 5;
5. sostituzione del sensore di conducibilità su sonde HYDROLAB mod. Datasonde 5;
6. sostituzione del sensore di Ossigeno Disciolto Hach LDO su sonde HYDROLAB mod. Datasonde 5;
7. sostituzione scheda madre della sonda Hydrolab Datasonde 5;
8. sostituzione della CPU su sonda multiparametrica Hydrolab Datasonde 5;
9. Sostituzione/riparazione di acquirente dati OTT mod. Duosens o mod. netDL500;
10. Riparazione per eventuali malfunzionamenti dei sensori di livello mod. OTT RLS o mod. OTT SE 200 o mod. OTT Kalesto;
11. Riparazione per eventuali malfunzionamenti della stazione meteo OTT LUFFT 600.
12. Sostituzione delle batterie tamponi 12V-/27 Ah resistenti a temperature estreme presenti in ogni stazione di monitoraggio;

13. Fornitura di soluzioni tampone di pH 7 da 500 ml, pH 10 da 500, conducibilità certificata 50.000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  da 500 ml e di elettrolita per elettrodo di riferimento pH per la tarature delle sonde Hydrolab DS5;
14. Intervento tecnico in campo (incluse spese di trasferta).

**Allegato A) schema di Accordo Quadro** allegato ad accettazione delle condizioni ivi contenute

**Allegato B) dichiarazione per l'ammissione alla gara**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e allegata alla presente.

**eventuale documentazione attestante** il potere di firma di colui che sottoscrive i documenti e l'offerta, qualora sia persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante.

#### **4. ADEMPIMENTI NEL CORSO DI VIGENZA DELL'ACCORDO QUADRO**

Il fornitore parte dell'accordo quadro dovrà tenere aggiornata Arpae circa il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di ammissione alla presente procedura.

In particolare assume l'obbligo di comunicare entro 15 giorni le intervenute modifiche del proprio assetto societario. Nello schema di accordo quadro sono previste ipotesi di penali e di risoluzione in caso di inadempimento a tali obblighi.

ARPAE procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive resa dall'impresa.

Qualora tali imprese non risultino in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, ARPAE procederà alla segnalazione all'ANAC.

#### **4. EVENTUALI CHIARIMENTI**

Per eventuali informazioni o chiarimenti in ordine ai contenuti della presente si prega di contattare i seguenti riferimenti: tel. 0532/299571 indirizzo di posta elettronica certificata [aoofoe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofoe@cert.arpa.emr.it)

Il Responsabile del procedimento è il dr. Stefano Lovo

Cordiali saluti.

La Responsabile

Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

(Ing. Paola Magri)

*documento firmato digitalmente ai sensi delle disposizioni vigenti*

#### **Documenti allegati:**

- 1) Allegato sub A) Schema di accordo quadro
- 2) Allegato sub B) Dichiarazione di ammissibilità alla gara

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

Corso Isonzo 105/A, 44121 Ferrara | tel 0532 299552 | fax 0532 299553 | PEC [aoofoe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofoe@cert.arpa.emr.it)

**Schema di accordo quadro con un unico operatore economico avente ad oggetto la successiva realizzazione di interventi di manutenzione/riparazione** strumentazioni OTT ed Hydrolab per il mantenimento in efficienza della rete di monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara, di cui necessita la Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.

TRA

l' Agenzia Regionale per la Prevenzione, l' Ambiente e l' Energia della Regione Emilia Romagna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara - con sede in Ferrara, C.so Isonzo,105 44121 Ferrara Partita IVA 04290860370 (di seguito identificata semplicemente come FESAC), rappresentata dall'Ing Magri Paola nella sua qualità di Responsabile FESAC, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Arpae ai sensi del Regolamento in materia di decentramento amministrativo,

E

Corr-Tek Idrometria srl, sede legale in ....., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di , domiciliata ai fini del presente atto in , via ....., in persona del Sig. .... () legale rappresentante, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

- a) che FESAC gestisce la rete di monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara, formata da otto stazioni, dislocate tra la Sacca di Goro e le Valli di Comacchio, che registrano in automatico, ogni ora, i principali parametri ambientali delle acque (temperatura, ossigeno disciolto, salinità e pH);
- b) che ai fini del mantenimento in efficienza di tale rete sono impiegate strumentazioni a marchio OTT ed Hydrolab, del quale è distributore unico nazionale, nonché unico centro di assistenza autorizzato dalla casa madre (OTT), la società Corr-Tek Idrometria Srl.
- c) che l'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 consente alle Stazioni Appaltanti di concludere Accordi Quadro con un solo operatore economico, basando i contratti affidati su tali Accordi entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro.
- d) che il fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della presente procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti.
- e) che il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire, e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea formulazione dell'offerta che ritiene remunerativa;
- f) che la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo FESAC a quantitativi minimi o predeterminati di fornitura;
- g) che il presente Accordo Quadro, compresi gli allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara**

- 1) Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo.

### **Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo è regolata in via gradata:
  - a) dalle clausole del presente Accordo e dagli atti ivi richiamati, in particolare dalla lettera d'invito, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole dell'Accordo sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

### **Articolo 3 Oggetto dell'Accordo Quadro**

- 1) Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le modalità di affidamento da parte di FESAC dei singoli contratti specifici, per l'esecuzione dei servizi di manutenzione/riparazione strumentazione marchio OTT ed Hydrolab.
- 2) Con la sottoscrizione del presente accordo Quadro l'operatore economico potrà essere consultato per iscritto ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 da FESAC per l'affidamento di contratti specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati.
- 3) Il Fornitore pertanto si impegna ad offrire le prestazioni dei seguenti servizi secondo quanto specificato; segnatamente le attività previste per le quali si richiede, fin d'ora, la quotazione unitaria sono le seguenti:
  - servizio di manutenzione/calibrazione di sonde multiparametriche Hydrolab Datasonde 5;
  - sostituzione del Cap per sensore di Ossigeno Disciolto Hach LDO su sonde HYDROLAB mod. Datasonde 5;
  - sostituzione sensore pH (elettrodo in vetro) su sonde multiparametriche Hydrolab mod. Datasonde 5;
  - sostituzione elettrodo di riferimento per pH su sonde HYDROLAB mod. Datasonde 5;
  - sostituzione del sensore di conducibilità su sonde HYDROLAB mod. Datasonde 5;
  - sostituzione del sensore di Ossigeno Disciolto Hach LDO su sonde HYDROLAB mod. Datasonde 5;
  - sostituzione scheda madre della sonda Hydrolab Datasonde 5;
  - sostituzione della CPU su sonda multiparametrica Hydrolab Datasonde 5;
  - Sostituzione/riparazione di acquirente dati OTT mod. Duosens o mod. netDL500;

- Riparazione per eventuali malfunzionamenti dei sensori di livello mod. OTT RLS o mod. OTT SE 200 o mod. OTT Kalesto;
  - Riparazione per eventuali malfunzionamenti della stazione meteo OTT LUFFT 600.
  - Sostituzione delle batterie tamponi 12V-/27 Ah resistenti a temperature estreme presenti in ogni stazione di monitoraggio;
  - Fornitura di soluzioni tampone di pH 7 da 500 ml, pH 10 da 500, conducibilità certificata 50.000 µS/cm da 500 ml e di elettrolita per elettrodo di riferimento pH per la tarature delle sonde Hydrolab DS5;
  - Intervento tecnico in campo (incluse spese di trasferta).
- 1) Ciascun contratto specifico dovrà avere ad oggetto uno o più dei seguenti servizi come dettagliati al punto 3, oltre che interventi non previsti allo stato attuale che saranno oggetto di specifico preventivo, la cui congruità economica sarà valutata dal Rup e il cui corrispettivo andrà comunque a decurtazione dell'importo massimo di affidamento, come previsto dal successivo art. 5.
  - 2) Il valore massimo stimato dell'accordo quadro è pari a euro 25.000,00 + IVA 22%: i quantitativi da offrire saranno determinati sulla base di contratti specifici fino alla data di concorrenza di tale importo.
  - 3) L'importo complessivo è frutto di una stima di FESAC sul presumibile fabbisogno nell'arco temporale di durata annuale dell'accordo stesso. La predetta stima non è in alcun modo vincolante per FESAC nei confronti dell'Aggiudicatario, che non può vantare alcuna pretesa, neppure a titolo di risarcimento danni, nel caso FESAC non attivi alcun contratto specifico.

#### **Articolo 4 Durata**

L'accordo quadro avrà durata annuale decorrenti dalla data di sottoscrizione.

L'Accordo Quadro si intenderà concluso al decorso della scadenza contrattuale indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale previsto non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

Ove, alla data di scadenza di detti termini fossero in corso delle forniture richieste in applicazione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato per il tempo previsto per l'esecuzione delle stesse e al fornitore sarà riconosciuto il corrispondente corrispettivo.

Arpae nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 106 D.lgs. n. 50/2016, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate all'aumento delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dell'accordo quadro.

#### **Articolo 5 Vincoli e prezzi dei singoli contratti**

Con riferimento a ciascun contratto specifico, l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro dovrà:

- vincolarsi ai prezzi unitari da lui stesso offerti per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, secondo le quotazioni presentate in Offerta Economica.  
Laddove si rendessero necessari interventi non previsti e quindi non quotati nell'ambito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, gli stessi saranno oggetto di specifico preventivo, la cui congruità economica sarà valutata dal Rup e il cui corrispettivo andrà comunque a decurtazione dell'importo massimo di affidamento.

- garantire necessariamente per tutti i servizi oggetto del contratto specifico, le medesime caratteristiche minime offerte nella fase relative all'aggiudicazione

In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna dovrà emettere, con decorrenza 31 gennaio 2017, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloqui, regole tecniche ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio NoTI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di intercent\_ER all'indirizzo <http://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale/> previa registrazione.

#### **Articolo 6 Interpretazione dell'Accordo**

- 1) In fase di esecuzione degli Ordinativi, in caso di contrasto tra la descrizione e le specifiche richieste da Arpa per ciascun servizio il fornitore sarà tenuto ad eseguire i servizi secondo le specifiche richieste da Arpa in sede di emissione ordinativi ai prezzi indicati dal fornitore nella stipula dell'Accordo Quadro e/o offerti nei specifici preventivi per servizi non contemplati in quella fase.
- 2) La fornitura e tutti i servizi dovranno avvenire in conformità al presente Accordo ed agli atti ivi richiamati.

#### **Articolo 7 Condizioni generali di fornitura**

- 1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
- 2) Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo e nei suoi allegati.
- 3) In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
- 4) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data dell'Accordo, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARP AE, assumendosene ogni relativa alea.
- 5) Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
- 6) ARP AE è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione dell'Accordo, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo offerto.

- 7) Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPAE da ogni responsabilità ed onere.

#### **Articolo 8 Obbligazioni specifiche del Fornitore**

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Accordo a:

- tenere costantemente aggiornata Arpae FESAC, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, relativamente alla documentazione amministrativa richiesta e presentata alla stipula del presente Accordo Quadro
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAE;
- comunicare tempestivamente ad ARPAE, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Accordo, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

#### **Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

- 1) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2) Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4) Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
- 5) Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
- 6) Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

#### **Articolo 10 Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto**

- 1) La fornitura viene affidata con singoli specifici ordinativi ed accettata ai prezzi di cui all'offerta del fornitore in fase di stipula e/o dei preventivi presentati successivamente per servizi non previsti in tale fase
- 2) I corrispettivi si riferiscono alle forniture/servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPAE.
- 3) Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

- 4) I corrispettivi contrattuali definiti in sede di stipula dell'Accordo Quadro, sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- 5) Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); tutti gli importi citati nel presente accordo si intendono IVA esclusa.

**Articolo 11- Valutazione dei servizi/forniture durante la vigenza dell'Accordo.**

- 1) L'esecuzione del servizio/la consegna della fornitura dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione della prestazione resa e del riferimento agli estremi dell'ordine. Di norma al ricevimento verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento Di Trasporto con i colli consegnati. Arpae – attraverso personale incaricato del Laboratorio - si riserva la facoltà di verificare la qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi “termine per l'accertamento della conformità della merce”.
- 2) I prodotti/servizi che non risultassero conformi a quanto previsto nel Accordo, saranno rifiutati da ARPAE e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 15 giorni senza alcun aggravio di spesa.
- 3) La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale “mancata consegna” e l'ARPAE avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo “Penali”.
- 4) La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

**Articolo 12 Fatturazione e pagamenti**

- 1) Le fatture saranno essere emesse a cura del Fornitore per ogni ordinativo , e dovranno:
  - essere intestate a ARPAE- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 -CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370;
  - riportare oltre ai riferimenti al numero d'ordine, anche tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in L 23/06/2014 n. 89 (n. e data fattura; ragione sociale e P.IVA del fornitore; oggetto della fornitura; importo totale con indicazione del regime IVA applicabile; codice identificativo gara (CIG); ogni altra informazione necessaria);
  - riportare il **numero di CIG**
  - essere inviate unicamente in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae **UFFRF4**, reperibile anche al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) )
- 2) Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.
- 3) I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal “termine per l'accertamento della conformità della merce” di cui al precedente articolo 11 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.
- 4) In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
- 5) Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 cod.civ.



- 6) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 7) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Accordo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o via pec, da parte di ARPAE.

### **Articolo 13 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

- 1) Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Accordo.
- 2) Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. sono: .....

Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..

- 3) Qualora le transazioni relative al presente Accordo siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
- 4) Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

### **Articolo 14 Trasparenza**

- 1) Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2) Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Articolo 15 Codice di comportamento**

- 1) Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
- 2) Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n.

62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpae /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)).

- 3) In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

#### **Articolo 16 Penali**

- 1) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di cui all'art.4 e all'art.11, ARPAE potrà applicare una penale pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 2) Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
- 3) Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che la richiesta e/o l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non lo esonera dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
- 4) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi saranno contestate da Arpae al Fornitore mediante nota mediante posta elettronica certificata; il Fornitore dovrà comunicare via pec le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre giorni) dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di Arpae, non vi sia stata risposta del Fornitore o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 5) Arpae nei casi di cui sopra, per non pregiudicare la funzionalità dei propri servizi, si riserva la facoltà di reperire presso terzi i prodotti non consegnati e ad addebitare al Fornitore, ferma restando l'applicazione delle penali, le eventuali maggiori spese sostenute,
- 6) ARPAE potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale dell'Accordo; oltre tale limite, ARPAE ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo stipulato
- 7) La richiesta /il pagamento delle penali di cui ai precedenti commi non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

#### **Articolo 17 Sicurezza, privacy e riservatezza**

- 1) Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.
- 2) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo.
- 3) L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 4) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARPAE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 5) Il Fornitore potrà citare i termini essenziali dell'Accordo nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'ARPAE delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

#### **Articolo 18 Risoluzione**

- 1) Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Accordo e nelle norme di legge, ARPAE potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, il presente Accordo nel caso di mancato

adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Accordo e negli atti e documenti in esso richiamati.

- 2) In ogni caso ARPAE potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, l'Accordo nei seguenti casi:
  - a) Reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
  - b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
  - c) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo stimato dell'Accordo;
  - d) mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto d'Integrità;
  - e) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Accordo;
  - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPAE;
  - g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla l. 136/2010;
  - i) nei casi e modi previsti dall'art. 108 D. Lgs. n. 50/2016;
- 3) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo posta elettronica certificata da ARPAE, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 4) La risoluzione dell'Accordo obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.

#### **Articolo 19 Recesso**

- 1) ARPAE ha diritto, di recedere unilateralmente dal presente Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con nota via posta elettronica certificata, nei casi di giusta causa E reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
- 2) Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - o qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - o qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
  - o qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- 3) Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPAE. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola

d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

- 4) Ai sensi dell'art.1 c.13 D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, Arpae ha la facoltà di recedere dall'Accordo in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip o Intercent-ER a condizioni migliorative rispetto all' Accordo stipulato, fatta salva la possibilità di rinegoziare i prezzi con il fornitore.
- 5) In caso di recesso si applica quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs 50/2016

#### **Articolo 20 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

- 1) Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPAE e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto dell' Accordo, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Accordo, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all' Accordo. In particolare detta polizza tiene indenne ARPAE, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPAE, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Accordo. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta l' Accordo si risolverà di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- 3) Per quanto riguarda sinistri alle persone o danni alle proprietà avvenuti durante l'esecuzione contrattuale o danni cagionati da forza maggiore, trovano applicazione gli artt. 165 e 166 D.P.R. n. 207/2010.

#### **Articolo 21 Subappalto**

- 1) E' vietato il subappalto dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro.

#### **Articolo 22 Divieto di cessione dell'accordo- Cessione di credito**

- 1) E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2) In caso di inadempimento da parte del Fornitore dell'obbligo di cui al precedente comma, ARPAE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo.
- 3) E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPAE a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

#### **Articolo 23 Brevetti e royalties**

- 1) Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi previsti nell'Accordo, mantenendo indenne ARPAE da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero

insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

#### **Articolo 24 Responsabile delle prestazioni**

- 1) Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dr. Stefano Lovo il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di ARPAE.
- 2) I dati di contatto del Responsabile sono:  
numero di telefono 0532/299571, numero di fax 0532/299553;  
indirizzo e-mail [slovo@arpae.it](mailto:slovo@arpae.it) -posta certificata [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)

#### **Articolo 25 Responsabile del procedimento**

- 1) È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Dott. Stefano Lovo - Responsabile dell'Unità Acque Costiere della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ferrara.

#### **Articolo 26 Foro competente**

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e ARPAE è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

#### **Articolo 27 Spese contrattuali e formalizzazione**

- 1) Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese afferenti il presente Accordo, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### **Articolo 28 Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

- 1) Con la sottoscrizione del presente Accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Accordo medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
- 2) I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
- 3) Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

#### **Articolo 29 Clausola finale**

- 1) Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.

- 2) L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
- 3) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 4) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli ordini attuativi dell'accordo, e sopravviverà ai detti ordini continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo prevalgono su quelle degli ordinativi di fornitura, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**IL FORNITORE**

*Documento firmato digitalmente secondo le disposizioni vigenti*

Il sottoscritto Sguazzardo Claudio, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Accordo), Articolo 4 (Durata) Articolo 5 (vincoli e prezzi dei singoli contratti), Articolo 6 (interpretazione dell'Accordo), Articolo 7 (Condizioni generali di fornitura), Articolo 8 (obbligazioni specifiche del fornitore) Articolo 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 10 (Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 14 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Sicurezza, privacy e riservatezza), Articolo 18(Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del Accordo e dei crediti), Articolo 23 (Brevetti e royalties), Articolo 27 (spese contrattuali), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Clausola finale).

\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

IL FORNITORE \_\_\_\_\_

**QUOTAZIONI PER INTERVENTI PREVEDIBILI DA OFFERTA CORR-TEK RIF. 22003/16/VR del 28/05/2018**

<b>Pos.</b>	<b>oggetto</b>	<b>qtà</b>	<b>prezzo unitario iva esclusa</b>
1	Manutenzione ordinaria di sonda Hydrolab Datasonde 5 con sostituzione del Cap per sensore di Ossigeno Disciolto Hach LDO	1	450
2	CAP di ricambio per sensore Hach LDO	1	150
3	Sostituzione sensore pH su sonda HYDROLAB mod. Datasonde 5	1	400
4	Sostituzione elettrodo di riferimento per pH su sonda HYDROLAB mod. Datasonde 5	1	250
5	Sostituzione del sensore di Conducibilità su sonda HYDROLAB mod. Datasonde 5	1	530
6	Sostituzione del sensore di Ossigeno Disciolto HACH LDO su sonda HYDROLAB mod Datasonde 5	1	1900
7 <sup>a</sup>	Sostituzione scheda madre della sonda Hydrolab mod. Datasonde 5 (escluso sensore di profondità)	1	1000
7b	Sostituzione scheda madre della sonda Hydrolab mod. Datasonde 5 con sensore di profondità	1	1650
8	Sostituzione CPU della sonda Hydrolab mod. Datasonde 5	1	80
9	Sostituzione/Riparazione di acquirente dati OTT mod. Duosens o mod. NetDL500	1	1700
10	Riparazione per eventuali malfunzionamenti dei sensori di livello mod. RLS o mod. SE200 o mod. Kalesto	1	750
11	Riparazione per eventuali malfunzionamenti della stazione meteo OTT LUFFT 600	1	2600
12	Fornitura di soluzione tampone pH 7 da 500 ml per la taratura delle sonde Hydrolab DS5	1	36
13	Fornitura di soluzione tampone pH 10 da 500 ml per la taratura delle sonde Hydrolab DS5	1	36
14	Fornitura di soluzione standard a conducibilità certificata 50.000 µS/cm da 500 ml per la calibrazione delle sonde Hydrolab DS5	1	175
15	Fornitura di batteria tampone 12V/27 Ah resistente a temperature estreme	1	110
16	Intervento tecnico in campo (incluse spese di trasferta)	1	1000

N. Proposta: PDTD-2018-486 del 01/06/2018

**Centro di Responsabilità: Struttura Autorizzazioni E Concessioni Di Ferrara**

**OGGETTO: Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara: Aggiudicazione procedura per stipula di accordo quadro relativo al servizio di manutenzione-riparazione strumentazione marchio OTT ed Hydrolab, ad esecuzione periodica. Oneri per la sicurezza Euro 0,00. CIG: ZD923A108D Importo stimato Euro 25.000,00 + Iva 22% pari ad Euro 30.500,00**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 01/06/2018

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---